



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 29/10/2020

FATTO

In data 16/03/2012 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile per un importo finanziato lordo di Euro 15.480,00 da rimborsare in n. 72 rate mensili da Euro 215,00 ciascuna.

In virtù di conteggio estintivo del 27/01/2015, dopo la scadenza di 29 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 402,65 a titolo di storno delle commissioni per la rete distributiva non maturate.

Con reclamo datato 18/12/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti per complessivi Euro 1.020,41, oltre eventuali quote insolte, interessi legali dalla data di estinzione e spese legali. Chiedeva inoltre che l'intermediario rilasciasse copia di eventuali altri finanziamenti stipulati e comunicasse gli importi effettivamente erogati e quelli eventualmente corrisposti a società terze per chiusura di debiti pregressi, in tal caso con consegna del relativo conteggio estintivo.

L'intermediario resistente, subentrato all'originario mutuante, vi rispondeva dichiarando che quanto abbuonato nel conteggio estintivo era quanto dovuto per commissioni per la rete distributiva secondo il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", in base al quale inoltre era stato calcolato anche il premio assicurativo non maturato per Euro 138,13, di cui Euro 135,23 già pagati dalle compagnie assicurative emittenti le polizze collegate al finanziamento; pertanto, il resistente ne offriva il saldo per Euro 2,90;



contestava inoltre l'applicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019.

Con ricorso del 23/06/2020 il ricorrente insiste per il rimborso dei costi non maturati, oltre interessi legali maturati dalla data di estinzione.

Il resistente nelle controdeduzioni osserva che: all'art. 8 del contratto è previsto che il rimborso dei costi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata è determinato in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto, sottoscritto dal ricorrente (che produce), in base al quale la quota rimborsabile delle commissioni per la rete distributiva è individuata nella misura massima del 60%; pertanto, nel conteggio estintivo si è proceduto a rimborsare la quota retrocedibile di siffatta commissione secondo il piano, anche se nell'importo relativo alla mensilità successiva a quella di estinzione; le spese di istruttoria hanno natura *up front*; la decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 non è applicabile al caso di specie.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai



sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

La regola del rimborso integrale dell'importo calcolato in base al criterio *pro rata temporis* può essere derogata in virtù di limitazioni percentuali espressamente pattuite per iscritto tra le parti a condizione però che tali limitazioni siano disciplinate in modo chiaro e rispecchino il discrimine fra attività *up front* ed attività *recurring* remunerate dalla medesima commissione, mentre, laddove la limitazione percentuale non sia accettata per iscritto dal mutuatario, non esista una specifica descrizione delle attività remunerate e sia impossibile distinguere fra quota *up front* e quota *recurring* della medesima commissione, l'intera commissione deve essere ritenuta di natura *recurring* e la previsione di un criterio di rimborso difforme dal *pro rata temporis* si risolve in una elusione dell'art. 125 sexies, comma 1, D.lgs. n. 385/1993, come tale illegittima (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035 dell'11/11/2016).

Tanto vale anche per i costi assicurativi, i quali vanno rimborsati dall'intermediario finanziatore in base al criterio *pro rata temporis* (si veda Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell'11/11/2016), ove le parti non abbiano pattuito per iscritto e in modo chiaro un criterio diverso.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha negato di aver ricevuto dalle compagnie assicurative i pagamenti riferiti dal resistente, che pertanto vanno ritenuti ammessi; inoltre il “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” risulta firmato dal ricorrente, con conseguente distinzione fra percentuale *recurring* e percentuale *up front* della commissione per la rete distributiva, di cui la prima liquidata per errore in importo corrispondente alla rata successiva a quella effettiva di estinzione, ma in tal caso non è dovuto il saldo da parte del resistente, in quanto non espressamente chiesto in ricorso, mentre il resistente è tenuto a corrispondere a titolo di saldo degli oneri assicurativi la differenza fra quanto a questo titolo quantificato nel piano in corrispondenza della corretta mensilità di estinzione e quanto già pagato dalle compagnie.

Alla luce di tutto quanto sopra, e considerato che le spese di istruttoria hanno natura *up front*, il resistente è tenuto, rispettivamente in base al piano per il saldo degli oneri

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurativi e in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per i costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	72	rate scadute	29	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	43	TAN	6,01%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,69%					
<i>Spese di istruttoria</i>				450,00 €	<i>Up front</i>	169,61 €		169,61 €
<i>Commissioni per la rete distributiva (40%)</i>				712,08 €	<i>Up front</i>	268,38 €		268,38 €
<i>Oneri assicurativi</i>				379,04 €		144,03 €	135,23 €	8,80 €
Totale								446,79 €

oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 446,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI